

**CONDIFESA ROVIGO CONSORZIO POLESANO DI DIFESA DI ATTIVITA' E
PRODUZIONI AGRICOLE
CO.DI.RO.**

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DENOMINAZIONE –SCOPI -

Art. 1

E' costituito, con sede in Rovigo, con personalità giuridica di diritto privato, un Consorzio di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. denominato " CONDIFESA ROVIGO CONSORZIO POLESANO DI DIFESA DI ATTIVITA' E PRODUZIONI AGRICOLE - CO.DI.RO.", in sigla "CONDIFESARO"

Art. 2

Il Consorzio, la cui operatività si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e, in via eccezionale ed occasionale, in ambito extraregionale, non ha fini di lucro, è informato con i principi della mutualità ed è costituito ai sensi delle Leggi vigenti sul Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il Consorzio ha per scopo:

- la tutela della attività e delle colture agricole da avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità;
- la tutela delle strutture aziendali e delle infrastrutture dai danni subiti a causa delle avversità;
- la difesa delle attività e produzioni zootecniche contro le epizootie ed altre avversità;
- la difesa del reddito delle aziende agricole;
- interventi di difesa e tutela del territorio.

In generale il Consorzio ha per scopo l'esecuzione di ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

Più specificatamente il Consorzio può assumere nell'interesse dei Soci iniziative:

- a) di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale o pilota;
- b) di difesa passiva da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, unitariamente alla partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso l'istituzione di fondi rischi di mutualità e solidarietà;
- c) la costituzione di fondi rischi per interventi ed azioni di mutualità e solidarietà verso i Soci in caso di danno alle produzioni, altresì partecipando o promuovendo associazioni od enti aventi detto scopo.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione vietata dalla vigente e futura legislazione con particolare riferimento ai divieti delle Leggi 23 Marzo 1983 n. 77, 2 Gennaio 1991 n. 1, 5 Luglio 1991 n. 197 e DL 1 Settembre 1993 n. 385.

Il Consorzio può effettuare acquisizioni patrimoniali e ricevere donazioni, nonché attivare programmi a seguito di affidamenti regolati da convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività previsti nei programmi regionali di difesa fitosanitaria e di difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche.

SOCI

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono diventare Soci tutti gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione, sia persone fisiche che giuridiche, conduttori di aziende agricole, comprese le imprese di allevamento di animali di qualsiasi genere, nonché cooperative e loro consorzi.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere inoltrata al Consiglio di amministrazione e deve essere redatta su apposito modulo consortile. In particolare deve specificare:

- a) nome e cognome o denominazione, domicilio o sede del centro aziendale, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita IVA, numero di Registro Imprese;
- b) l'ubicazione e l'estensione dei fondi che costituiscono l'azienda ed il titolo in virtù dei quali essi fondi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili;
- d) consistenza e natura degli allevamenti;
- e) consistenza e natura delle strutture presenti in azienda;
- f) l'impegno a produrre tutte le dichiarazioni e le indicazioni richieste dal Consorzio, anche in applicazione di norme Statali, Regionali e Comunitarie;
- g) l'impegno ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti consortili.

Se l'istanza, presentata dal legale rappresentante, è proposta da persona giuridica o da società di persone questa deve altresì indicare:

- 1) ragione o denominazione sociale e sede, la partita IVA ed il numero di registro imprese;
- 2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- 3) provvedimento dell'Organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di amministrazione può pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro quaranta giorni dal ricevimento di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente.

Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, il richiedente può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del rigetto della domanda di ammissione.

L'accoglimento del ricorso da parte dell'Autorità giudiziaria comporta l'automatica iscrizione nel Libro Soci.

Il Socio iscritto deve:

- versare la quota di ammissione pari a €. 25,00 (venticinque/00), unitamente alla presentazione della domanda;
- versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione fisserà anche la quota minima per rimanere soci;

- versare il contributo annuale determinato dall'assemblea per ciascuna tipologia di difesa, nonché per iniziative di mutualità e solidarietà;
- versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi statutari, la penale che potrà essere fissata dal Consiglio di amministrazione.

Inoltre, il Socio che aderisce alla difesa passiva deve:

- dichiarare ogni anno, entro i termini fissati dal Consiglio di amministrazione, la produzione della sua azienda, che intende tutelare.

Il Socio deve altresì segnalare immediatamente le eventuali variazioni intervenute nelle notizie fornite a corredo della domanda di ammissione.

In caso di ritardo o di omissione, il Consorzio può ugualmente esigere il pagamento del contributo associativo annuale in base alla precedente dichiarazione salvo rettifiche o integrazioni di ufficio.

Art. 4

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, la qualità di Socio si perde:

- a) per recesso volontario e la relativa dichiarazione deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia presentata almeno 3 mesi prima (art. 24 del C.C.);
- b) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) per esclusione per gravi motivi, tra i quali in particolare, la grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o il compimento di atti o fatti gravi in contrasto con gli interessi del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito ai precedenti punti a), b), c) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

La relativa delibera sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

La decisione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato. Contro la deliberazione di esclusione può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera; l'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione ex tunc.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- la delibera per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Statuto;
- la delibera per la determinazione dei contributi annui per ciascuna tipologia di difesa, nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà;
- l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- la definizione degli ambiti zonal, previsti in caso di assemblee parziali;
- l'approvazione dei regolamenti consortili e loro variazioni;
- la delibera per la determinazione degli emolumenti e dei gettoni di presenza degli Organi del Consorzio.

All'Assemblea straordinaria spettano le deliberazioni delle modifiche dello Statuto, della proroga della durata, della trasformazione nei casi consentiti dalla legge e dello scioglimento del Consorzio.

Art. 7

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultino essere iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni o dai loro Delegati.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con i versamenti dei contributi associativi.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio, con lettera ai singoli Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza e, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, con pubblicazione sui giornali sindacali e locali.

L'avviso deve contenere le materie da trattare con l'indicazione del luogo, (che può essere diverso dalla sede sociale) del giorno e dell'ora della riunione.

L'avviso può prevedere una seconda adunanza con il medesimo ordine del giorno per il caso che, in prima adunanza, l'assemblea andasse deserta.

La seconda convocazione dovrà in ogni caso tenersi in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea dei Soci può essere preceduta dalle Assemblee parziali qualora sia deliberato in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee parziali sono convocate mediante lettera semplice inviata a mezzo posta ai singoli Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve indicare la sede, gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da altra persona dagli stessi delegata, eleggono tra i Soci un Delegato fino a venti voti dei soci intervenuti di persona o per delega ad un altro associato.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe. Se il numero dei voti non è un esatto multiplo di venti ed il resto supera il dieci viene eletto un delegato anche per questo resto.

Non sono comunque delegabili gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti del Consorzio.

Le norme per l'elezione dei Delegati sono disciplinate da apposito regolamento.

Quando l'Assemblea generale è preceduta dalle Assemblee parziali, l'Assemblea generale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee parziali.

I Delegati eletti nelle assemblee parziali rappresentano tutti i Soci appartenenti agli ambiti zionali definiti dall'Assemblea.

Resta esclusa nell'Assemblea generale la delega tra i Delegati delle Assemblee parziali.

Ciascun socio o delegato ha diritto ad un solo voto salvo le deleghe previste nelle Assemblee parziali.

Si precisa che è ammessa la facoltà di delega del voto o di rappresentanza negli organi sociali anche ai non soci purché parenti di secondo grado in linea retta con il socio.

I Delegati deliberano sugli argomenti posti all'ordine del giorno nelle Assemblee parziali.

L'Assemblea generale può essere convocata più volte per deliberare sulle materie oggetto delle Assemblee parziali.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o dal Collegio sindacale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione sulle modifiche dello Statuto e sulle altre materie dalla Legge o dallo Statuto attribuite alla sua competenza con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per la sola delibera concernente lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio, salvo il caso di scioglimento d'ufficio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la durata in carica di tre anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Presidente:

- indire le elezioni per la nomina degli Organi consortili da parte dell'Assemblea, presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si compone di ventuno Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresentino almeno il tre per cento dei soci del Consorzio in regola con quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Consortile.

Le norme per l'elezione sono disciplinate da apposito regolamento.

Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, quattordici seggi del Consiglio di amministrazione, i rimanenti sette seggi sono tutti attribuiti alla lista che segue per numero di voti riportati se non vi sono altre liste; qualora sia stata presentata una terza lista e questa abbia riportato almeno il dieci per cento dei voti, cinque seggi sono attribuiti alla seconda lista e due seggi alla terza.

I Consiglieri in carica non possono essere candidati o autocandidarsi Delegati all'Assemblea generale dei Soci.

I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione ed hanno diritto ad un rimborso delle spese e ad eventuali emolumenti approvati dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

- deliberare che l'Assemblea dei Soci sia preceduta dalle Assemblee parziali;
- proporre gli emolumenti degli Organi del Consorzio, che sono deliberati dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente nel proprio seno a maggioranza dei suoi componenti;
- nominare il segretario;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- redigere il Bilancio consuntivo;
- proporre all'Assemblea la misura dei contributi annuali da porre a carico dei Soci;
- fissare la quota associativa annuale;
- fissare la quota minima per rimanere soci;
- assumere, sospendere e licenziare il Personale dipendente del Consorzio, compreso il segretario, fissando mansioni e retribuzioni;
- provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei Soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, da sottoporre quest'ultima alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile;
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario nominare un Collegio dei Periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni;
- vigilare sulla riscossione dei contributi di cui al successivo art. 14;
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altri organi del Consorzio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

I verbali del Consiglio di amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, 3° comma.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano, ove esistano, i primi degli esclusi della lista di appartenenza, i quali restano in carica fino allo scadere del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma con preavviso di almeno un giorno o in altri modi tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; può altresì essere convocato a richiesta di almeno sette Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

SEGRETARIO

Art. 11

Il Segretario, che potrà essere anche un non Socio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al segretario, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

- assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e di redigere i relativi processi verbali;
- spedire gli avvisi di convocazione;
- curare le procedure previste per la riscossione dei tributi consortili;
- curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- coordinare la registrazione dei contratti;
- trasmettere il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, all'Ente Regione Veneto e alle altre Istituzioni competenti nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 12

Il Collegio Sindacale, si compone di tre o cinque membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed un rappresentante della Regione Veneto, e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, che ne determina il numero e ne nomina il Presidente (art. 2398 del C.C.) tra i membri designati dallo Stato.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea, subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'Assemblea stabilisce emolumenti e rimborsi anche forfetari delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture ed ha ogni altro dovere previsto dall'art. 2403 del C.C.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale ha altresì i doveri previsti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee generali dei Delegati e parziali dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito libro.

PATRIMONIO SOCIALE DEL CONSORZIO

Art. 13

Il Patrimonio sociale, non inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00), è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle riserve ordinarie di accantonamenti;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti disposti a favore del Consorzio.

Le riserve e gli avanzi di gestione non possono essere distribuite tra i Soci.

L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di amministrazione a disporre dei fondi della riserva per far fronte a particolari esigenze sociali o mutualistiche.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI ANNUI

Art. 14

La riscossione dei contributi annui posti a carico dei Soci può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Allo scopo il Consorzio può stipulare contratti o convenzioni con Aziende autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del dovuto ogni interessato, per far correggere gli eventuali errori materiali, può ricorrere al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato.

In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Art. 15

Il servizio di cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito.

Art. 16

Il cassiere dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Alla fine dell'esercizio il cassiere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare il conto della sua gestione.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 17

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Il Consorzio tiene la contabilità e redige il bilancio secondo le norme civilistiche nazionali e comunitarie.

Il Consorzio tiene contabilità separata dei contributi associativi e pubblici, relativi alla difesa passiva dalle calamità ed alle iniziative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun esercizio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio è posto a disposizione dei Soci presso la sede del Consorzio medesimo almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 19

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2030 che può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi prima della scadenza di tale termine.

Nella stessa riunione in cui viene deliberato lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 20

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo la normativa vigente, salvo l'eventuale ricorso all'Autorità

giudiziaria nell'ipotesi di non raggiungimento della conciliazione.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 21

Per quanto non regolato dal presente Statuto ed in quanto compatibili, al Consorzio si applicano le disposizioni riguardanti le Assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per le associazioni e per gli enti non commerciali.